

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 30 del 19/06/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Adunanza ore **10:30**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
MAUGERI MASSIMO	SINDACO	X	
BETTONI OTTAVIO	VICE SINDACO	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI ISACCO	CONSIGLIERE		X
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
PINI GERMANO	CONSIGLIERE	X	
BONALI DOMENICA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI ANGELO	CONSIGLIERE		X
BELLICINI GIACOMO	CONSIGLIERE		X

Presenti : 10 Assenti: 3

Presiede il Sindaco Dr. Massimo Maugeri.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dr. Stanzione Giovanni

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.06.2014 è stata istituita nel Comune di Bienna la Tassa sui rifiuti (TARI) ed è stato approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 30 comma 5 del dl 41/2021 convertito in legge 69/2021 5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2021, redatto in collaborazione con Valle Camonica Servizi Srl, Società affidataria del servizio del ciclo di gestione dei rifiuti;

Considerata l'emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, in via straordinaria, vista la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997 che consente di intervenire su vari ambiti dell'applicazione dei tributi locali, è volontà dell'amministrazione di dare mandato alla Giunta Comunale, qualora vi fosse la necessità, di stabilire il numero di rate e le rispettive scadenze.

Visto l'art. 44 comma 4 del regolamento comunale IUC "Al termine dell'anno d'imposta si procede alla verifica degli svuotamenti del rifiuto indifferenziato effettuati per ogni utenza. Il Consiglio Comunale definisce con delibera tariffaria il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa per ciascuna tipologia di utenza, superato il quale si provvede ad addebitare al contribuente una quota per ogni svuotamento in eccesso. Con la medesima delibera si stabilisce il costo di ogni svuotamento in eccesso;"

Visto l'art. 46 comma 11 del Regolamento IUC che stabilisce "Il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa ed il costo di ogni svuotamento eccedente detto numero minimo sono determinati nella delibera tariffaria";

Visto l'art. 47 comma 8 del Regolamento IUC che stabilisce "Il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa ed il costo di ogni svuotamento eccedente detto numero minimo sono determinati nella delibera tariffaria";

Visto l'art. 55 comma 1 "Per i contribuenti che eccedono il numero minimo annuo di svuotamenti sarà richiesto il versamento a saldo con una terza rata."

- Considerato di stabilire per le utenze domestiche il numero minimo di svuotamenti annui nel seguente modo:

Numero componenti	Contenitori 40 litri	Contenitori 120 litri
1	18 (0720 litri)	10 (1200 litri)
2	20 (0800 litri)	12 (1440 litri)
3	22 (0880 litri)	14 (1680 litri)
4	24 (0960 litri)	16 (1920 litri)
5	26 (1040 litri)	18 (2160 litri)
6 e oltre	28 (1120 litri)	20 (2400 litri)

- stabilito il costo di ogni svuotamento eccedente il numero minimo sopra indicato in euro:

€. 3,30 per contenitori da 40 litri pari ad €. 0,0825 per litro;

€. 9,90 per contenitori da 120 litri pari ad €. 0,0825 per litro;

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Atteso che con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 56/2014 e che questa norma è entrata in vigore il 23 aprile 2016;

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”

Visto in particolare il comma 132 che così recita: “I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune”.

Considerato che la fusione è avvenuta nel corso dell'anno 2016 e per detto anno si è provveduto all'applicazione di aliquote differenziate per i due ex territori al fine di non comportare disagio ai contribuenti;

Stabilito che dall'anno 2017 non si è inteso mantenere regolamenti, tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione ma si sono resi detti regolamenti, tributi e tariffe omogenei su tutto il territorio del Comune di Bienno;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Dato atto che:

- la previsione dei costi per l'anno 2021 è di Euro 499.103,00 così come determinato con il piano finanziario per l'anno 2021;
- il piano finanziario anno 2021 ha quantificato i costi fissi nella misura del 49,94% per €. 249.267,00 e quelli variabili nella misura del 50,06% per €. 249.836,00;
- si ritiene, in base alla copertura avuta nel 2020, di coprire il 39,50% dei costi con le entrate derivate dalle utenze non domestiche per €. 197.146,00 gravando sulle utenze domestiche per la restante quota del 60,50% per €. 301.957,00;

Vista la determinazione n. 3 del 13.02.2020 avente ad oggetto “RUOLO TARI ANNO 2019 - VARIAZIONE - SVUOTAMENTI IN ECCESSO – TERZA RATA” con la quale sono state accertate entrate extra ruolo ordinario per l'anno 2019 pari ad €. 6.699,72 arrotondato 6.700,00; Atteso che l'attuale normativa consente di portare in detrazione ai costi PEF 2021 maggiori somme accertate in base del consuntivo 2019;

Rideterminati pertanto i costi da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2021 nel seguente modo:

- la previsione dei costi per l'anno 2021, così come determinato con il piano finanziario per l'anno 2021 (al netto delle maggiori entrate 2019) è di Euro 492.403,00;
- il piano finanziario anno 2021 ha quantificato i costi fissi nella misura del 49,94% per €. 245.921,00 e quelli variabili nella misura del 50,06% per €. 246.482,00;
- si ritiene, in base alla copertura avuta nel 2020, di coprire il 39,50% dei costi con le entrate derivate dalle utenze non domestiche per €. 194.499,00 gravando sulle utenze domestiche per la restante quota del 60,50% per €. 297.904,00;

Visto l'art. 53 comma 1 del regolamento Tari con il quale si esentano:

lettera b) le utenze utilizzate per lo svolgimento di attività ritenute di estrema utilità sociale;

lettera b) ultimo periodo parziale esenzione €. 2.000,00 Fondazione ONLUS “Villa Mons. Damiano Zani”;

lettera c) le nuove utenze insediate nel centro storico, per i primi 5 anni;

lettera d) le utenze delle persone domiciliate presso le R.S.A.;

Vista la lettera f) dello stesso comma “le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa”

Ritenuto, in base a quanto previsto dall'art. 53 comma 1 lettera c) del sopra citato regolamento, di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche ubicate nel centro storico nella misura del 30%, da finanziare con apposito contributo;

Visto l'art. 53 comma 1 lettera e) “per supportare le utenze nei momenti di congiuntura economica negativa possono essere stabilite riduzioni di tariffa che tengano in considerazione le tariffe ordinarie applicate, eventuali riduzioni già applicate alle utenze e le risorse a disposizione. La somma effettiva potrà essere stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e, unitamente alle riduzioni ed alla tipologia di utenze da supportare, sono fissate nella delibera tariffaria o con successiva delibera di Giunta Comunale.”

Ritenuto, in base a quanto previsto dall'art. 53 comma 1 lettera e) del sopra citato regolamento, di confermare per l'anno 2021, nella stessa misura determinate per l'anno 2017, 2018, 2019 e 2020, le riduzioni e le agevolazioni previste nella delibera di Giunta Comunale n. 103 del 28.08.2017 avente ad oggetto : “Agevolazioni Tassa Rifiuti (TARI) – Ulteriori riduzioni per l'anno 2017 alle utenze non domestiche presenti sul territorio dell'ex Comune di Prestine “da finanziare con apposito contributo, ed unita alla presente deliberazione come sub. A);

Ritenuto, in base a quanto previsto dall'art. 53 comma 1 lettera e) del sopra citato regolamento, di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche di cui alle categorie 16 e 17 ubicate in località Campolaro ed agli agriturismi ubicati nel Borgo di Prestine nella misura del 70%, da finanziare con apposito contributo;

Ritenuto, in base a quanto previsto dall'art. 50 comma 5) del sopra citato regolamento, di determinare la riduzione prevista per le utenze domestiche che dimostrino il possesso di un bio - composte e di aver auto smaltito la frazione organica nella misura del 10% da applicare alla parte variabile della tariffa;

Considerato che il gettito previsto per l'anno 2021, deriva dal gettito delle utenze soggette alla tassa e dal gettito del contributo versato direttamente dal Comune a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 53 del regolamento comunale;

I coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono quelli minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, ad eccezione della categoria 9 delle utenze non domestiche per la quale vengono utilizzati i coefficienti massimi. Questo in quanto con nell'avvenuto passaggio da tarsu a tares (ed ora tari) è l'unica categoria che ha beneficiato di una riduzione di tributo rispetto a tutte le restanti categorie che subiscono un considerevole aumento e della categoria 15 che si avvale della possibilità di riduzione oltre il minimo, nel limite del 50% (applicato - 25% Kd), come previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in quanto nella stessa sono state riportate, per analogia, le superfici tassabili delle attività industriali produttive, categoria disapplicata dal 01.01.2021 e per la quale corrispondevano coefficienti inferiori rispetto alla categoria 15;

Viste le tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 al DPR 158/2009 che fissano i seguenti coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche nonché le variazioni alle categorie 9 e 15 sopra indicate:

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

	Attività	Fissa	Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione (disapplicata)	=	=
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	3,38
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

Viste le seguenti tariffe quali risultato dell'applicazione dei costi approvati con il piano finanziario ai coefficienti indicati nella presente deliberazione:

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

	Attività	Fissa	Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,69	0,71	1,40
2	Campeggi, distributori carburanti	1,44	1,51	2,95
3	Stabilimenti balneari	0,82	0,85	1,67
4	Esposizioni, autosaloni	0,65	0,68	1,33
5	Alberghi con ristorante	2,30	2,41	4,71
6	Alberghi senza ristorante	1,72	1,79	3,51
7	Case di cura e riposo	2,05	2,14	4,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,15	2,25	4,40
9	Banche ed istituti di credito	1,25	1,31	2,56
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,87	1,95	3,82
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,30	2,41	4,71
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,55	1,62	3,17
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,98	2,07	4,05
14	Attività industriali con capannoni di produzione (disapplicata)	=	=	=
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,18	0,93	2,11
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	10,43	10,86	21,29

17	Bar, caffè, pasticceria	7,84	8,16	16,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,79	3,95	7,74
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,32	3,45	6,77
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	13,05	13,61	26,66
21	Discoteche, night club	2,24	2,34	4,58

Viste le tabelle 1b e 2 dell'allegato 1 al DPR 158/2009 che fissano i seguenti coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche:

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

Viste le seguenti tariffe quali risultato dell'applicazione dei costi approvati con il piano finanziario ai coefficienti indicati nella presente deliberazione:

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile
1	0,51	33,55
2	0,59	78,29
3	0,65	100,66
4	0,70	123,03
5	0,75	162,17
6 o più	0,79	190,13

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Pini Germano, Bonali Domenica);

DELIBERA

- 1) di determinare con decorrenza 01.01.2021 i seguenti coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe per l'anno 2021:

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

	Attività	Fissa	Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione (disapplicata)	=	=
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	3,38
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

2) di determinare con decorrenza 01.01.2021 le seguenti tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.;

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

	Attività	Fissa	Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,69	0,71	1,40
2	Campeggi, distributori carburanti	1,44	1,51	2,95
3	Stabilimenti balneari	0,82	0,85	1,67
4	Esposizioni, autosaloni	0,65	0,68	1,33
5	Alberghi con ristorante	2,30	2,41	4,71
6	Alberghi senza ristorante	1,72	1,79	3,51
7	Case di cura e riposo	2,05	2,14	4,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,15	2,25	4,40
9	Banche ed istituti di credito	1,25	1,31	2,56

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,87	1,95	3,82
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,30	2,41	4,71
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,55	1,62	3,17
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,98	2,07	4,05
14	Attività industriali con capannoni di produzione (disapplicata)	=	=	=
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,18	0,93	2,11
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	10,43	10,86	21,29
17	Bar, caffè, pasticceria	7,84	8,16	16,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,79	3,95	7,74
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,32	3,45	6,77
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	13,05	13,61	26,66
21	Discoteche, night club	2,24	2,34	4,58

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile
1	0,51	33,55
2	0,59	78,29
3	0,65	100,66
4	0,70	123,03
5	0,75	162,17
6 o più	0,79	190,13

3) dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario anno 2021 (al netto delle maggiori entrate 2019);

4) di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche di cui dall'art. 53 comma 1 lettera c) di cui in premessa nella misura del 30%;

5) di determinare, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera e), la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche categorie 16 e 17 ubicate in località Campolaro ed agli agriturismi ubicati nel Borgo di Prestine nella misura del 70%;

6) di determinare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera e), nella stessa misura determinate per l'anno 2017, 2018, 2019 e 2020, le riduzioni e le agevolazioni previste nella delibera di Giunta Comunale n. 103 del 28.08.2017 avente ad oggetto: "Agevolazioni Tassa Rifiuti (TARI) – Ulteriori riduzioni per l'anno 2017 alle utenze non domestiche presenti sul territorio dell'ex Comune di Prestine "ed unita alla presente deliberazione come sub. A);

7) di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze domestiche di cui dall'art. 50 comma 5 di cui in premessa nella misura del 10% da applicare alla parte variabile della tariffa;

8) di stabilire che ulteriori riduzioni oltre a quelle deliberate nel presente atto potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale così come previsto dall'art. 53 comma 1 lettera e);

9) di stabilire che le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 53 del regolamento comunale saranno finanziate da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

10) di stabilire per le utenze domestiche il numero minimo di svuotamenti annui nel seguente modo:

Numero componenti	Contenitori 40 litri	Contenitori 120 litri
1	18 (0720 litri)	10 (1200 litri)
2	20 (0800 litri)	12 (1440 litri)
3	22 (0880 litri)	14 (1680 litri)
4	24 (0960 litri)	16 (1920 litri)
5	26 (1040 litri)	18 (2160 litri)
6 e oltre	28 (1120 litri)	20 (2400 litri)

- stabilito il costo di ogni svuotamento eccedente il numero minimo sopra indicato in euro:

€. 3,30 per contenitori da 40 litri pari ad €. 0,0825 per litro;

€. 9,90 per contenitori da 120 litri pari ad €. 0,0825 per litro;

11) di attribuire, considerata l'emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, in via straordinaria, alla Giunta Comunale la decisione per l'anno 2021 del numero di rate e le rispettive scadenze;

12) di dare atto dei pareri espressi in premessa;

13) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di poter dare con urgenza esecuzione al provvedimento approvato nell'interesse anche dei cittadini, in seguito a separata votazione palese che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Pini Germano, Bonali Domenica).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dr. Massimo Maugeri

Il Segretario Comunale
Dr. Stanzione Giovanni

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2021 al 17/07/2021 n° _____

Lì, 02/07/2021

Il Responsabile del procedimento
Gatti Loretta

[] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Lì,

Il Segretario Comunale
Dr. Stanzione Giovanni

[] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, 27/07/2021

Il Segretario Comunale
Dr. Stanzione Giovanni
